

Sisma 6 aprile 2009 – Ricostruzione Codice Deontologico e Norme di attuazione

Il Consiglio nella seduta del 07 aprile 2011, visto il Codice Deontologico e Relative Norme di Attuazione approvato ed aggiornato nelle sedute di Consiglio del 30-06-1988, del 27-02-1998, 28-12-2006 e del 15-05- 2008,

considerato

che l'opera di ricostruzione del tessuto urbanistico-edilizio dei centri colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, ha di fatto innescato una complessa vicenda di rapporti fra Professionisti, Cittadini, Imprese ed Amministrazioni Pubbliche, con la presenza di attori e portatori di interessi che spesso non hanno radici nel territorio,

ritenuto

che l'opera di ricostruzione in senso lato investe la nostra popolazione, i Professionisti ivi presenti e la sua buona riuscita con correttezza e tempi certi, oltre ad una netta distinzione dei ruoli, ne vale ai fini dell'immagine del nostro territorio, che si dovrà distinguere, a livello nazionale ed internazionale, per trasmettere il messaggio di aver ben utilizzato le risorse e gli indennizzi,

tenuto conto che

molti cittadini e Professionisti in genere si rivolgono all'Ordine per avere chiarimenti e delucidazioni di qualsiasi tipo,

visto

il Codice Deontologico e le sue Norme d'attuazione vigenti, il Consiglio si è così espresso:

- Il termine "Professionista" utilizzato nel Codice Deontologico deve intendersi nella sua più vasta accezione del termine e cioè che la correttezza dei rapporti va mantenuta con Professionisti iscritti a qualsiasi Ordine e Collegio;
- Nei rapporti contrattuali con Committenti Privati e Pubblici fare esclusivamente riferimento al Protocollo d'Intesa firmato, nel luglio 2009, dagli Ordini degli Ingegneri e degli Architetti della Regione Abruzzo, delle rispettive Federazioni Regionali e dei Consigli Nazionali Ingegneri ed Architetti con il Dipartimento della Protezione Civile Nazionale, compreso le eventuali aggiunte che saranno pubblicate. Nelle convenzioni d'incarico porre molta attenzione ai termini dei tempi contrattuali, non lasciando margini di indecisione da ingenerare nei cittadini aspettative che poi non possono essere esaudite;
- Il Direttore dei Lavori è figura Professionale incaricata dal Committente, ma ciò non deve essere motivo per esaudire, a volte, richieste che esulano dall'opera di ricostruzione;
- La tariffa professionale vigente prevede la stesura da parte dei Professionisti di Capitolati e Contratti (aliquota f) della Tabella B Legge 143/49); l'aliquota va riconosciuta se effettivamente svolta. In particolare si raccomanda di fornire al Committente, se richiesta, l'assistenza per la individuazione dei criteri per la scelta delle Imprese che dovranno eseguire i lavori. Si invitano i Professionisti di limitare la loro azione a tale incombenza e di non partecipare alla scelta dell'Impresa che è di stretta competenza del Proprietario e/o dell'Assemblea di Condominio;
- Evitare la sovrapposizione del ruolo professionale (Progettista, Direttore dei Lavori, Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione) con quello di esecutore dell'opera.